

**TRIBUNALE DI PISA**  
**SEZIONE LAVORO**

**Ricorso ex art. 414 c.p.c. ed istanza cautelare in corso di causa ex 700 c.p.c e**  
**con richiesta di autorizzazione alla notificazione ai sensi dell'art. 151 cpc ai potenziali**  
**controinteressati**

Nell'interesse della prof.ssa Elena SPADARO, nata a Modica (RG), C.F. SPDLNE75D57F258Y, rappresentata, difesa e domiciliata c/o Avv. Giorgio Di Martino Russo del foro di Ragusa C.F. DMRGRG72P15F258N, con studio in 97015, MODICA (RG), Via Roma 16/B, giusta procura annessa rilasciata su foglio separato, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo di posta certificata [giorgiodimartinorusso@pec.it](mailto:giorgiodimartinorusso@pec.it)

**contro**

M.I.U.R. – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma Viale Trastevere, n.76/A C.F. 80185250588;  
E nei confronti di: M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SICILIA - Ufficio IX - in persona del Dirigente pro tempore, Via Giordano Bruno 2 - CAP 97100 – RAGUSA, M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA, A.T. scolastico di CAGLIARI, in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Viale Cagliari 11, ex Via Sulcitana – CAP 09030 Elmas (CA), M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA TOSCANA, A.T. di PISA – Ufficio X - in persona del Dirigente pro tempore, Via Pascoli 8 – 56125 PISA,  
E nei confronti di tutti i docenti controinteressati inseriti negli elenchi (Bollettini) dei trasferimenti e passaggi 2016/17 del personale docente di Scuola Secondaria di Secondo Grado – A025 – DISEGNO E STORIA DELL'ARTE – provinciali ed interprovinciali, provenienti da GAE ovvero idonei, non vincitori di Concorso, ex D.M. N.82/2012, che a seguito delle operazioni di mobilità, pubblicate il 13 agosto 2016 a livello nazionale da



tutti gli ambiti territoriali, l'hanno preceduta e vantano un punteggio inferiore a quello della ricorrente.

La prof. Elena Spadaro con il presente atto ricorre in via cautelare ed urgente ex artt. 669 e ss. e 700 c.p.c., con richiesta di provvedimento cautelare e con contestuale giudizio di merito ex art. 414 c.p.c. ed istanza di autorizzazione alla notifica nei confronti dei litisconsorti ai sensi dell'art.151 c.p.c., per il riconoscimento del diritto al proprio trasferimento a far data dall'anno scolastico 2016/2017 presso l'ambito territoriale 024 o 023 della provincia di Ragusa, indicato nella domanda di mobilità, previo annullamento e/o declaratoria di illegittimità degli atti descritti in ricorso e condanna del MIUR o delle articolazioni periferiche dello stesso a disporre il detto trasferimento.

***Premesso in fatto che:***

- I. La Legge n.107/2015 ha istituito un Piano Straordinario di assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, ex art.1, comma 96, sia per i docenti inseriti in GAE (graduatorie provinciali ad esaurimento), sia per i docenti utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso per esami e titoli con Decreto Dirigenziale MIUR n.82/2012.
- II. L'odierna ricorrente, partecipante al c.d. Piano straordinario di assunzioni, ex L.107/2015, è stata immessa in ruolo, dopo 15 anni di precariato, con contratto a tempo indeterminato – FASE “C” - GAE (graduatorie provinciali ad esaurimento) – nell'A.S. 2015/16 – A025 Disegno e Storia dell'Arte – Scuola Superiore di Secondo Grado.
- III. L'art.1 comma 108, della L.107/2015 ha previsto per l'a.s. 2016/17 un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'autonomia, inclusi quelli assegnati nell'a.s. 2015/16 al personale assunto ai sensi del precedente comma 96 da GAE, come appunto l'odierna ricorrente.
- IV. La procedura di mobilità di cui si discute, in base alla norma richiamata, **è stata articolata in due fasi successive**: la **prima** fase è prevista, a domanda, per i



docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno 2014/15, che hanno avuto così possibilità di concorrere anche su posti dell'organico dell'autonomia assegnati ai docenti assunti in base al piano straordinario di assunzioni previsto per l'a.s. 2015/16 dal comma 95 dell'art.1 della legge 107/2015, con precedenza rispetto a quest'ultimi; la **seconda** fase è stata prevista come mobilità obbligatoria per i docenti assunti nell'a.s. 2015/16, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva e dell'attribuzione dell'incarico triennale su un ambito territoriale a livello nazionale;

V. l'Ordinanza Ministeriale sulla mobilità, registrata al prot. n.0000241 dell'08/04/2016 (ALLEGATO N.1), in applicazione dell'art.6 del CCNI stipulato in data 08/04/2016 (ALLEGATO N.2), concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/17 ha in realtà ulteriormente differenziato le posizioni dei docenti interessati ed ha previsto, nell'art.2, **non più due, ma quattro successive distinte fasi** della procedura di mobilità di cui si discute:

- FASE A: mobilità su scuola della provincia assegnata, riservata a domanda, ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/15 ed a quelli assunti nell'a.s. 2015/16 da fase zero (cioè al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A (ossia su posti dell'organico di diritto);
- FASE B: riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/15 (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata) e prevista, obbligatoriamente per i docenti assunti nell'a.s. 2015/16 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito della provincia assegnata);
- FASE C: prevista obbligatoriamente per i docenti assunti nell'a.s. 2015/16 da GAE (fasi B e C della procedura di reclutamento);



- FASE D: riservata a domanda, assunti nell'a.s. 2015/16 da fase zero (ossia al di fuori del piano del piano straordinario di assunzioni) o da fase A della procedura di reclutamento;

**VI.** L'odierna ricorrente ha quindi partecipato al c.d. Piano Straordinario di mobilità per l'a.s. 2016/17, compilando su Istanze On Line del M.I.U.R. il modulo di domanda di mobilità territoriale per le assegnazioni degli ambiti a livello nazionale per la Scuola Superiore di Secondo Grado – docente assunta da GAE nell'a.s. 2015/16 in sede provvisoria a Cagliari. Il punteggio, convalidato dall'Amministrazione scolastica, per la mobilità è stato: **21 + 6 = 27 per l'Ambito Sicilia 0024 comprendente il comune di ricongiungimento al coniuge (ALLEGATO N.3), 21 per i restanti ambiti nazionali;**

**VII.** In esito alla domanda sopra indicata, alla prof.ssa Elena Spadaro è stata assegnata con email (ALLEGATO N.4) la seguente destinazione:

- PISA – TOSCANA 0018, nonostante nella domanda avesse presentato ben 14 ambiti prima dell'ambito 0018 di Pisa: SICILIA AMBITO 0024 - SICILIA AMBITO 0023 - SICILIA AMBITO 0025 - SICILIA AMBITO 0026 - SICILIA AMBITO 0009 - SICILIA AMBITO 0010 - SICILIA AMBITO 0008 - SICILIA AMBITO 0007 - SICILIA AMBITO 0006 - SICILIA AMBITO 0014 - SICILIA AMBITO 0012 - SICILIA AMBITO 0011 - SICILIA AMBITO 0013 - SICILIA AMBITO 0017 (ALLEGATO N.5).

Alla data del 01/09/2016 la ricorrente è stata costretta, suo malgrado, a prendere servizio a Pisa.

**VIII.** La sede assegnata, Pisa, risulta assolutamente incompatibile con le esigenze del nucleo familiare della ricorrente (ALLEGATO N.6), composto dalla ricorrente stessa, dal marito, libero professionista con studio in Modica, e due figli di 10 e 12 anni, studenti, nella zona di residenza. A ciò si deve aggiungere la presenza, nella stessa residenza, della suocera sig.ra Maria Scivoletto, con invalidità del 100% (art.3 comma 3 della L.104) che la ricorrente assiste con continuità da tanti anni, come referente unica (ALLEGATO N.7). Una sede di lavoro ad oltre



mille chilometri di distanza ha sconvolto la serenità del nucleo familiare e le abitudini dei suoi componenti, ingenerando un diffuso stato d'ansia non solo nella ricorrente, ma anche nei figli e nel marito, incidendo negativamente anche e soprattutto nella continuità dell'assistenza al familiare invalido.

**IX.** Nell'ambito di Pisa, inoltre, la ricorrente è stata scelta con chiamata diretta, secondo le nuove procedure previste dalla L.107/2015, in una scuola, l'IPSSAR "Matteotti" di Pisa (ALLEGATO N.8), dove non esiste la materia di cui è titolare la docente Spadaro, la A025: Disegno e Storia dell'Arte. Ciò lede ulteriormente la dignità della professoressa che è utilizzata esclusivamente per le sostituzioni dei docenti assenti. Situazione praticamente "*cristallizzata*" per la durata triennale dell'incarico.

***Ritenuto in diritto che:***

A) VIOLAZIONE CCNL E ART.1 C.108 L.107/2015 – DISPARITA' DI TRATTAMENTO – DOCENTI ASSUNTI DA G.A.E./IDONEI ASSUNTI DA G.M. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARTECIPAZIONE PROCEDIMENTALE.

La legge n.107 all'art.1, comma 108, introducendo norme relative alla mobilità per l'a.s. 2016/17 così dispone: "*Per l'a.s. 2016/17 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 (cioè secondo le procedure ordinarie). Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'art.399, co.3, del T.U. di cui al decreto legislativo 16/04/1994, n.297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/16 ai soggetti di cui al co. 96, lettera b) (cioè i docenti inseriti nelle GAE), assunti ai sensi del co.98 lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al co.96 lett.b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzione [...] e assegnata*



*su base provvisoria per l'anno a.s. 2015/16, partecipano per l'a.s. 2016/17 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale..."*

Il comma 108 dell'art.1, della legge 107/2015 ha previsto un piano straordinario di mobilità in favore del personale assunto entro l'a.s. 2014/2015, su tutti gli ambiti nazionali e su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia (compresi quelli assegnati in via provvisoria nell'a.s. 2015/16), prevedendo esplicita deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di assunzione di cui all'art.399, comma 3, del Dlgs. 217/1994, nonché che i docenti assunti ex art.1, comma 96, lett. B), nelle fasi di cui al comma 98, art.1, lett. b) e c), e cioè i docenti inseriti in GAE, potranno partecipare – **dopo** i docenti di cui al primo capoverso, e cioè quelli assunti entro l'anno scolastico 2014/15 – alla mobilità su tutti gli ambiti nazionali.

**Il comma 108 quindi non indica tra i partecipanti in alcun modo i docenti assunti in quanto idonei nella graduatoria di cui al Decreto M.I.U.R. n.82/2012 che rientrano "illegittimamente" con l'art. 6 del predetto C.C.N.I. sulla mobilità.** Di contro l'art.6 del CCNI, prevede, in contrasto a quanto disposto dalla superiore legge, la partecipazione anche dei docenti assunti dal concorso 2012, nelle fasi B e C, concedendo agli stessi la facoltà di scegliere quale sede definitiva l'ambito della provincia (sebbene la procedura concorsuale prescriverebbe la loro collocazione regionale) dove sono stati assunti (art.6 comma 1, fase "b", n.2). Gli stessi pertanto sono stati **privilegiati persino nella collocazione della scelta della sede (in ambito provinciale) contrariamente ai docenti, come la ricorrente, assunti da GAE, i quali sono stati costretti ad elencare in ordine di preferenza le province italiane.**

Alla luce di quanto sopra evidenziato risulta palese la disparità di trattamento tra docenti assunti a seguito della procedura straordinaria di cui alla legge 107/2015 e docenti, provenienti dalla graduatoria di merito del concorso



indetto nel 2012, che non prevedeva neanche l'abilitazione ai partecipanti non vincitori.

Dunque il citato art.6 del CCNI Mobilità deve ritenersi illegittimo, nella parte descritta, per contrarietà a disposizioni legislative di natura imperativa, e di conseguenza, deve essere annullato e/o disapplicato, con conseguenziale dichiarazione di illegittimità con riferimento ai trasferimenti relativi agli idonei che dovranno anch'essi essere annullati e/o disapplicati. I posti che in tale modo si renderanno disponibili dovranno essere assegnati alla ricorrente o in ogni caso dovranno essere rifatte le operazioni di assegnazione, senza accantonamento di posti riservati agli idonei. Peraltro, è espressamente previsto che le norme di cui alla legge 107/2015 non possono essere derogate da disposizioni contrattuali come indicato dal comma 196 dell'art.1 della medesima legge, il quale espressamente prevede che: *"sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge"*. In definitiva, **l'art.6 del CCNI è in evidente contrasto con l'art.3 della Costituzione** che sancisce il principio di uguaglianza **perché introduce in modo arbitrario, illogico e non giustificato una disparità di trattamento tra i docenti, accordando agli idonei del concorso 2012 il diritto ad essere preferiti nella procedura di mobilità rispetto a coloro che erano iscritti nelle GAE, molti dei quali come la ricorrente abilitati con il concorso ordinario per esame e titoli** **indetto con D.D.G. 01/04/1999.**

Per operare in maniera corretta tutti i docenti assunti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2015/16 dovevano essere iscritti in un'unica graduatoria di mobilità, con conseguente assegnazione della sede definitiva, tenendo conto esclusivamente del punteggio e non di altri fattori quali l'aver superato un concorso, antecedente all'immissione in ruolo, nel 2012 ovvero nel 1999 o nel 1995. Il Ministero ha invece **accantonato** dei posti agli idonei di concorso 2012, non permettendo un confronto tra punteggi tra questi ultimi e i docenti



provenienti da GAE. Le ragioni sopra esposte appaiono di chiara evidenza e la recente giurisprudenza di merito ha accolto numerosi ricorsi di contenuto pressoché uguale al presente disponendo la tutela cautelare in via d'urgenza per i docenti assunti tramite graduatorie GAE che si sono visti scavalcare nelle assegnazioni dai docenti assunti da concorso di merito 2012, disponendo l'immediato trasferimento dei ricorrenti nel primo ambito territoriale indicato nella domanda. Tra le tante si vedano: Tribunale di Ravenna - giudice del lavoro, ordinanza 443/2017 del 3.02.2017, Tribunale di Parma n. 250/2017 del 30.01.2017, Tribunale di Treviso 27.01.2017, Tribunale di Ravenna n. 881/2016 del 16.11.2016;

**B) ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART.1, comma 108 LEGGE 107/2015, E DELL'O.M. 241/2016 PER VIOLAZIONE DELL'ART.3 C. Si eccepisce, inoltre, un'illegittima disparità di trattamento tra i docenti interessati dalle operazioni di mobilità 2016/17 in quanto è stata fatta una distinzione per FASI che non tiene conto del reale punteggio, costituito dai titoli e dagli anni di servizio.**

Infatti l'articolo 108 della legge 107/2015, c.d. della Buona Scuola, e l'ordinanza ministeriale 241 dell'8/4/2016 hanno dato seguito ad una mobilità straordinaria degli insegnanti del tutto priva di equità e che, di fatto hanno stravolto il privilegio sistema di mobilità, introducendo **ex post** un'articolata distinzione in fasi e sotto-fasi nell'ambito delle quali ciascun docente partecipa ai trasferimenti secondo una procedura differenziata a seconda del canale di reclutamento: GAE (graduatorie ad esaurimento) o GM (graduatorie di merito del concorso 2012), e del periodo temporale in cui hanno ottenuto l'incarico a tempo indeterminato. Si sono verificate, purtroppo delle situazioni paradossali per cui docenti con svariati anni di servizio, si sono visti assegnare degli ambiti territoriali situati a centinaia di chilometri dalla propria residenza, mentre i docenti idonei, non vincitori, del concorso 2012, pur non avendo neanche un giorno di servizio, si sono visti assegnare degli ambiti territoriali vicino alla





propria residenza. Una inspiegabile disparità di trattamento tra docenti, soprattutto quelli assunti in fase C, a loro volta distinti tra chi proveniva dalle GAE (provinciali, ma obbligati ad elencare 100 ambiti/province, quindi nazionale, indipendentemente dalla sede assegnata provvisoriamente) e chi proveniva dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (regionale, ma per i quali era prevista la possibilità di confermare la sede di titolarità tra gli ambiti della provincia assegnata provvisoriamente). Tale disparità di trattamento è assolutamente ingiustificata in quanto anche i docenti provenienti da GAE come la ricorrente hanno superato un regolare concorso. Si chiede pertanto, nell'eventuale giudizio di merito, e dopo quindi l'emissione del provvedimento cautelare anticipatorio d'urgenza, adottato con decreto inaudita altera parte, che il Giudice voglia sollevare, dinanzi la Corte Costituzionale, la questione di legittimità costituzionale dell'art.108 della Legge 107/2015 e dell'O.M. 241/16, **nella parte in cui hanno previsto che i docenti assunti nella fase C da graduatorie di merito venissero assunti nell'ambito della propria provincia di appartenenza a prescindere dal loro punteggio, mentre quelli assunti nella fase C da GAE, graduatorie ad esaurimento, venissero assunti su base nazionale, in aperta violazione dell'art.3 della Costituzione.**

C) **Sussistenza del “*fumus boni iuris*” e del danno grave e irreparabile**

Sulla fondatezza del ricorso si ritiene, per tutti i motivi sopra esposti, che non possano sussistere dubbi, come non appare discutibile la necessità della tutela di natura cautelare e d'urgenza.

Da quanto esposto in fatto ed in diritto nel presente atto emerge, infatti, che esistono ragioni di urgenza che impongono la proposizione dell'istanza cautelare, poiché i tempi necessari per la conclusione del giudizio ordinario non sono compatibili con la tutela dei diritti della ricorrente. Il danno che la prof.ssa Spadaro sta subendo non inerisce solo alla sfera patrimoniale ma investe la sfera personale e familiare e professionale della stessa andando a ledere la



dignità personale. L'errata assegnazione della sede di lavoro ha comportato e comporta tuttora gravi danni patrimoniali e non patrimoniali alla ricorrente che si trova a doversi trasferire ad oltre mille chilometri di distanza dalla propria residenza, dalla famiglia e dai figli minori che data la loro età (10 e 12 anni) stanno vivendo una situazione di forte disagio per la separazione dalla madre. La stessa è costretta per poter stare accanto i propri figli a continui viaggi nei fine settimana con disagi e costi non indifferenti. Il protrarsi di tale situazione per tutta la durata del giudizio ordinario comporterebbe una lesione generata dalla eccessiva durata del processo che impone la tutela cautelare. Su tale aspetto le pronunce dei vari tribunali appaiono concordi nel ritenere il *periculum in mora* sussistente *in re ipsa*, in quanto il trasferimento del lavoratore pubblico dipendente a centinaia di chilometri dalla propria abitazione, dagli affetti con lo stipendio medio dello stesso, comporta un pregiudizio patrimoniale intollerabile tale da comportare nel tempo pregiudizi anche alla sfere non patrimoniali e non reddituali del lavoratore.

Da quanto sopra esposto, è indiscutibile, nell'ambito delle operazioni di mobilità di cui si discute per l'a.s. 2016/17, la disparità di trattamento venutasi a creare tra i docenti assunti nell'a.s. 2015/16 provenienti da GAE e quelli provenienti dalle graduatorie di merito 2012. Tanto più grave ove si consideri che, nel caso di specie, ai fini della mobilità la ricorrente con un punteggio di 27 punti nell'Ambito 0024 della Sicilia e con un punteggio di 21 punti negli altri ambiti, ha un punteggio superiore a molti docenti provenienti dalle graduatorie di merito 2012. Si allega una tabella riassuntiva degli ambiti della Sicilia: 0024 – 0023 – 0025 – 0026, da cui si evince che vari docenti hanno un punteggio inferiore alla ricorrente (ALLEGATO N.9).

Dopo ben 15 anni in GAE, la ricorrente, si è trovata costretta a trasferirsi da Modica (RG) a Pisa, con gravissime ripercussioni per la propria famiglia e per il



disabile assistito, che in questo momento e negli ultimi mesi si deve sottoporre a numerosi cicli di chemioterapia.

Le ragioni sopra esposte appaiono di chiara evidenza e la recente giurisprudenza di merito ha accolto numerosi ricorsi di contenuto pressoché uguale al presente, disponendo la tutela cautelare in via d'urgenza per i docenti assunti tramite graduatorie GAE che si sono visti scavalcare nelle assegnazioni dai docenti assunti da concorso di merito 2012, disponendo l'immediato trasferimento dei ricorrenti nel primo ambito territoriale indicato nella domanda. Tra le tante ordinanze di tale orientamento si vedano: Tribunale di Ravenna - giudice del lavoro, ordinanza 443/2017 del 3.02.2017, Tribunale di Parma n. 250/2017 del 30.01.2017, Tribunale di Treviso 27.01.2017, Tribunale di Ravenna n. 881/2016 del 16.11.2016, Tribunale di Como del 19.12.2016;

In virtù di quanto sopra esposto, la ricorrente

CHIEDE

Che il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

In via cautelare:

- **ritenuta nel caso di specie la sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* disponga con ordinanza in via d'urgenza l'immediato trasferimento della ricorrente nella provincia di Ragusa classe di concorso A025 Disegno e Storia dell'Arte per l'anno scolastico 2016/2017 ambito 024 e/o 023, ovvero in subordine tutti gli ambiti vicini indicati nella domanda di mobilità territoriale in relazione al punteggio spettante alla stessa ed in accoglimento dell'istanza cautelare proposta;**

Nel merito:

- **riconoscere la legittima assegnazione di uno degli ambiti richiesti con precedenza rispetto ai docenti appartenenti alle graduatorie degli idonei non vincitori di concorso, ex D.M. N.82/2012;**



- **ovvero, in subordine, per l'Assegnazione nella Provincia di Ragusa e/o Siracusa, in una sede situata a partire dal primo Ambito Territoriale indicato nella domanda di mobilità, e via via in successione:**
  - **a disposizione, anche in sovrannumero;**
  - **su spezzoni orari della classe di concorso A025;**
  - **su posti di potenziamento della classe A025, di titolarità, o su A028 (Scuola Secondaria di Primo Grado), altra abilitazione posseduta dalla ricorrente;**
  - **su posti accantonati di ogni tipologia, *in primis* quelli per il Concorso 2016 non utilizzati;**
  - **su posti di ufficio tecnico.**
- **condannare il MIUR ovvero le articolazioni periferiche, in persona dei rispettivi rappresentanti *pro tempore*, per parte di competenza, ad emanare tutti gli atti necessari affinché la ricorrente possa essere utilmente inserita nella graduatoria nazionale per l'A.S. 2016/17 nella posizione legittimamente spettante con valorizzazione piena del punteggio ed essere assegnata nella sede legalmente dovuta in Provincia di Ragusa;**
- **emettere ogni altra statuizione di giustizia.**

**Con il favore delle spese e dei compensi di causa.**

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile e che pertanto ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera D e comma 3 DPR n.115/2002 il prede detto contributo ammonta ad euro 259,00.

Si producono i seguenti documenti:

1. O.M. 08/04/2016 prot. n.0000241;
2. art.6 del CCNI 08/04/2016;
3. domanda di mobilità 2016/17 presentata dalla ricorrente;
4. mail MIUR del 13/08/2016 con lettera di notifica sede: PISA ambito 0018;
5. estratto domanda di mobilità con lista di preferenza ambiti territoriali;



6. Stato di famiglia della ricorrente;
7. Certificato di invalidità art.3 comma 3 L. 104 e dichiarazione invalido e certificato residenza storico;
8. Chiamata Diretta del Dirigente dell'IPSSAR "Matteotti" di Pisa;
9. Estratto Bollettino movimenti interprovinciali scuola secondaria di II grado 2016/17;
10. Bollettino movimenti interprovinciali scuola secondaria di II grado 2016/17;
11. Procura alle liti.

Modica – Pisa, 28.02.2017.

*Avv. Giorgio Di Martino Russo*



**Istanza per la notificazione nei confronti dei litisconsorti ex art. 151 cpc**

Il sottoscritto avv. Giorgio Di Martino Russo quale procuratore della ricorrente prof.

Elena Spadaro,

Ritenuto che:

- il ricorso avente ha ad oggetto la richiesta di declaratoria di illegittimità e conseguente annullamento dell'assegnazione dell'ambito territoriale operata dal MIUR alla ricorrente, con richiesta di collocazione di quest'ultima presso l'ambito territoriale prescelto nella domanda di mobilità, con ordinanza in via d'urgenza, nella provincia di Ragusa classe di concorso A025 Disegno e Storia dell'Arte per l'anno scolastico 2016/2017 ambito 024 e/o 023, ovvero in subordine tutti gli ambiti vicini indicati nella domanda di mobilità territoriale in relazione al punteggio spettante alla stessa ed in accoglimento dell'istanza cautelare proposta,

Considerato che:

- tutti soggetti inseriti nelle graduatorie potranno essere titolari di un eventuale interesse contrario a quello della ricorrente;
- il numero di tali potenziali controinteressati appare elevato;
- La notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza nei modi ordinari sarebbe pressoché impossibile proprio in ragione dell'elevato numero dei potenziali controinteressati;

Tutto ciò premesso e considerato,

chiede

Di essere autorizzato a notificare il presente ricorso ed il decreto di fissazione d'udienza mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR).

Modica – Pisa, 28.02.2017

*Avv. Giorgio Di Martino Russo*

